



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "G. Martino" – Messina
DIREZIONE GENERALE

ALLE OO.SS.
F.L.C. – C.G.I.L
CISL UNIVERSITÀ
U.I.L RUA
SNALS - CONFESAL
FGU GILDA UNAMS CSA
FLP UNIVERSITA'

Ai Componenti della RSU

Al Prof. Maurizio Ballistreri
Delegato del Rettore per le
Relazioni Sindacali

Loro sedi

Oggetto: Ulteriore informativa sindacale per l'attivazione di servizi temporanei e sperimentali di ausiliario.

Si fa seguito a quanto già comunicato e rappresentato con nota prot. 12047 del 19/06/2019, e si ritiene opportuno precisare taluni aspetti di primaria importanza delle scelte, che la Direzione Strategica intende assumere e realizzare.

In primo luogo si ritiene opportuno rilevare che questa A.O.U. Policlinico G. Martino intende realizzare una parziale esternalizzazione del servizio di ausiliario ritenuto necessario per la realizzazione delle attività di sanificazione e del servizio alberghiero nei blocchi operatori, con carattere di temporaneità e sperimentaltà fino al 31-12-2019, nelle more dell' assegnazione del nuovo tetto di spesa e della definizione nuova dotazione organica nonché, dell'espletamento della procedura di bacino per il reclutamento di personale Ausiliario.

Detta scelta origina dalla circostanza che, così come già rappresentato nella corrispondenza pregressa, in atto non appare possibile reclutare ulteriori unità di personale, a causa dell'obbligo imposto del rispetto del tetto di spesa in atto assegnato all'AOU e dall'indisponibilità di graduatorie valide.

D'altra parte l'affidamento di tale servizio non deve essere interpretato come una esternalizzazione di funzioni, per le quali è prevista l'autorizzazione ex art. 21 L.R.5/2009, poiché per come precisato dall' Assessorato Regionale alla Salute con nota circolare n. 657 del 10-02-2010 (che si allega) *"non rientrano nel divieto di esternalizzazione di cui all'art. 21 della L.R. n. 5 del 15.4.2009 le attività tradizionalmente afferenti ai servizi alberghieri (ristorazione, lavanderia, pulizia e relativi servizi ausiliari) ovvero i servizi di smaltimento rifiuti, di vigilanza, di manutenzione"*.

Da ciò ne deriva che la valutazione sull'opportunità di procedere a tale scelta è rimessa alla autonomia gestionale della Direzione Generale.

D'altra parte è stato precisato, anche in occasione delle riunioni tenutesi con codeste OO.SS., che la Direzione provvederà alla pubblicazione di un avviso interno, al fine di consentire al personale

interessato, che attualmente sono in servizio presso i blocchi operatori, di esprimere la propria preferenza sulla nuova assegnazione nelle unità operative carenti che naturalmente verranno dettagliatamente indicate nel bando "de quo".

Successivamente il personale partecipante verrà ricollocato secondo i dettami della normativa contrattuale vigente e precisamente:

- a. in presenza di richieste superiori ai posti disponibili sarà tenuta in considerazione la maggiore anzianità di servizio quale titolo preferenziale;
- b. in assenza di richieste di riassegnazione riguardo unità operative carenti, si procederà all'assegnazione nelle stesse di Ausiliari in possesso di una minore anzianità di servizio;
- c. sarà verificata la compatibilità della ricollocazione, in presenza di eventuali prescrizioni del Medico Competente, con il carico lavorativo della unità operativa individuata.

In ultimo si precisa che in considerazione che il servizio di ausiliariato verrà svolto dalle ore 7 alle ore 19 ad esclusione dei giorni festivi, i turni notturni e festivi verranno coperti su base volontaria dal personale ausiliario che attualmente sono in servizio presso i blocchi operatori, che nel corso della propria attività lavorativa nei blocchi operatori hanno maturato una più precipua esperienza.

E' chiaro l'intento della scrivente Direzione di assicurare attraverso detto strumento previsto dalla normativa vigente, un corretto mantenimento dei LEA e miglioramento della qualità dell'assistenza nelle unità operative, nelle more dell'adozione e approvazione della nuova dotazione organica.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Laganga Senzio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Laganga Senzio

REPUBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato della Salute
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Area Coordinamento Affari Generali e Comuni

Prot./Arsa 1/n. 657

Palermo 18-02-2010

Oggetto: Art. 21 L.R. 14/04/2009, N. 5. Divieto di esternalizzazione funzioni. Precisazioni.

Ai Direttori Generali
delle Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Siciliana

LORO SEDI

Si fa seguito alla nota assessoriale prot. Ufficio di Gabinetto n. 10221 del 18 settembre 2009 per fornire le seguenti precisazioni, rese necessarie a seguito del lavoro di approfondimento svolto da apposito tavolo tecnico costituito da rappresentanti di Aziende Sanitarie e del Dipartimento della Pianificazione Strategica di questo Assessorato.

Appare utile ricordare che il primo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 fa divieto alle Aziende del Servizio sanitario regionale ed agli enti pubblici del settore di affidare mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l'espletamento di funzioni il cui esercizio rientra nelle competenze di uffici o unità operative aziendali.

Tuttavia al secondo comma dello stesso articolo è prevista la possibilità di derogare al citato divieto nei casi di comprovata necessità derivanti da carenze di organico degli uffici o unità operative ovvero per cause non ascrivibili a scelte della direzione generale.

Conseguentemente non esiste un divieto assoluto e totale del divieto di esternalizzazione dei servizi, che tuttavia può essere derogato in presenza dei presupposti tassativamente previsti e nel rispetto della procedura indicata (provvedimento del direttore generale adeguatamente motivato e nel rispetto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assessorato regionale della sanità e da comunicare successivamente alla Corte dei Conti).

Per la corretta applicazione della norma occorre anzitutto definire l'oggetto del divieto contenuto nell'art. 21 della L.r. 5/2009 e, in particolare cosa debba intendersi per "funzioni".

Appare determinante l'ancoramento delle "funzioni" a competenza di uffici e di unità operative consentendo di delimitare il divieto al complesso delle attività amministrative e sanitarie erogate a diversi livelli organizzativi dal personale in organico all'azienda.

9/5

In tal senso il termine "funzioni", senza accedere all'interpretazione di norma utilizzata in diritto amministrativo e rinviante all'esercizio di pubbliche potestà, richiama l'insieme delle prestazioni sanitarie di cura e di assistenza, nonché le indispensabili attività amministrative e tecniche di supporto alle stesse.

Non rientrano nel divieto quelle attività tradizionalmente afferenti ai servizi alberghieri (ristorazione, lavanderia, pulizia e relativi servizi ausiliari) ovvero i servizi di smaltimento rifiuti, di vigilanza, di manutenzioni.

A tal proposito occorre comunque precisare che i citati servizi potranno essere affidati all'esterno sotto la diretta responsabilità dei Direttori Generali, che non mancheranno di farne un uso attento ed in linea con le politiche sanitarie regionali.

Passando al settore relativo alle consulenze esterne, emerge la considerazione che il campo di interesse debba restringersi alle attività qualificanti dell'azienda, avuto riguardo al contesto normativo nazionale nell'ambito del quale occorre vagliare la norma regionale in esame.

Invero l'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e, più dettagliatamente, il D.L. 112/2008 - art. 46 - rinviano a prestazioni professionali di rilievo da assegnare ad esperti di comprovata competenza cui le amministrazioni non possono far fronte con il personale in servizio.

La deroga al divieto della legge regionale potrebbe, pertanto, operare per tutte quelle professionalità il cui ricorso appare indispensabile per adempimenti di legge od obiettive esigenze operative.

La casistica è particolarmente ricca; basti pensare alla figura dell'esperto qualificato per la diagnostica per immagini o l'esperto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero l'ingegnere clinico o biomedico, ed altre figure professionali di cui spesso si denota la carenza in organico ed il reclutamento, laddove non si possa ricorrere a convenzioni con altre aziende od enti, richiede il ricorso a consulenze esterne con collaborazioni continuate.

Fatte salve le determinazioni di previsioni in pianta organica e successivi reclutamenti mediante pubblico concorso, il ricorso alla consulenza può ammettersi, nel rispetto comunque delle condizioni previste dal citato art. 46 lettere a), b), c), d) del D.L. 112/08 ed, ossia, conformità alle competenze dell'azienda e coerenza con le finalità istituzionali della stessa; impossibilità oggettiva di ricorrere a risorse umane interne; natura temporanea e qualificata della prestazione; formalizzazione della consulenza con la preliminare individuazione dei termini essenziali di durata, luogo, oggetto e compenso.

Diverso è il caso in cui si tratti di esternalizzare un complessivo servizio sanitario o parte in esso (ad esempio: prestazioni di alta diagnostica esternalizzate ovvero integrate con le attività proprie dell'azienda).

Al riguardo, sia che si tratti di singole prestazioni, sia che si tratti di complessive attività anche all'interno di attività comunque gestite in proprio, fatte salve le eventuali scadenze contrattuali, l'Azienda sanitaria o l'ente pubblico del settore ha l'onere di verificare e saggiare tutte le soluzioni alternative in modo che, nel caso in cui debba chiedere l'affidamento dei servizi da esternalizzare, possa fondatamente e dettagliatamente documentare che la soluzione costituisce una via obbligata, a fronte delle diverse iniziative intraprese per assicurare il servizio (a titolo esemplificativo: reclutamento del personale, convenzioni con altre aziende sanitarie).

In ultimo si rappresenta che il provvedimento di deroga per l'affidamento di consulenze esterne o di servizi deve essere adeguatamente e puntualmente motivato con riferimento alla sussistenza dei presupposti della deroga, nonché all'analisi concreta dei costi e dei benefici, con dimostrazione della convenienza del ricorso all'esternalizzazione in quanto finalizzata al perseguimento di obiettivi di maggiore efficacia, efficienza ed economicità e che, conseguentemente, si ottiene una riduzione e/o abbattimento dei costi a parità di condizioni.

Il Dirigente Generale
(Dott. Maurizio Guizzardi)

L'ASSESSORE
(Dott. Massimo Russo)